

CONVENZIONE PER L'AVVIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO GLI UFFICI DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La **Provincia di Venezia**, con sede in Venezia, Cà Corner, 2662 San Marco, rappresentata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane , nato a..... , domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Venezia, di seguito "Provincia";

E

La **Fondazione di Venezia**, con sede in Venezia, Dorsoduro 3488/U, rappresentata dal Direttore..... nato a , domiciliato per la sua carica presso la sede della Fondazione di Venezia;

E

la **Corte d'Appello di Venezia**, con sede in Venezia, San Marco, 3978, nella persona del Presidente, nato a , domiciliato per la sua carica presso la sede della Corte d'Appello di Venezia, di seguito "Corte d'Appello";

Premesso che

- I. la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- II. il D.Lgs 23.12.1997, n. 469, conferisce a Regioni ed Enti Locali funzioni e compiti in materia di collocamento ordinario ed obbligatorio e di politiche attive del lavoro, con riguardo anche alle iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché altri interventi connessi in materia di formazione;
- III. con l'art. 2, lett. b) L.R. 31/98, la Regione Veneto ha conferito i compiti in materia di politica attiva del lavoro anche alla Provincia di Venezia – settore servizi per l'occupazione ed il lavoro che provvede alla gestione ed erogazione dei servizi connessi, mediante i "Centri per l'impiego";
- IV. lo Statuto della Provincia di Venezia, all'art. 2 (*Principi*), lettera c) del secondo comma, dispone che *"la Provincia opererà per: [...] superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni"*;
- V. l'art. 7 del D. Lgs. n. 468/1997, rubricato *"utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione"*, consente alle amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, di utilizzare i lavoratori per prestazioni di attività socialmente utili;
- VI. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 468/1997, i lavoratori *"[...] sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore [...]. Nel caso di impegno per un orario superiore [...], ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale [...]"*;
- VII. la Deliberazione di Giunta Provinciale del 17/07/2001, di verbale n. 220, prot. n. 41228, avente ad oggetto: *"disciplina sull'utilizzo diretto dei lavoratori di cui all'art. 7 D. Lgs. 01/12/1997, n. 468"*;
- VIII. nella Deliberazione di cui al punto precedente è stabilito, altresì, che: *"agli stessi lavoratori viene, inoltre, proposto di espletare un orario corrispondente, di regola, al normale orario contrattuale dei dipendenti dell'Ente (36 ore settimanali), e comunque, non superiore ad esso, con*

corresponsione, in questo caso, di un importo integrativo, computato secondo i criteri previsti dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 468/1997, riferito alla categoria corrispondente (B1 o C1). L'importo integrativo corrisposto mensilmente, comunque, non sarà inferiore a L. 500.000 per prestazioni analoghe a quelle della categoria C1, oppure a L. 450.000 per prestazioni analoghe alla categoria B1. La somma si intende al lordo delle ritenute IRPEF”;

- IX. la Fondazione di Venezia è un soggetto autonomo, moderno e innovatore, al servizio dello sviluppo civile del territorio veneziano. Scopo della Fondazione di Venezia è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni;
- X. la Fondazione esercita le attività istituzionali attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
- XI. è interesse comune della Provincia, della Fondazione di Venezia e della Corte d'Appello concludere un accordo per l'utilizzo di detti lavoratori, in quanto:
- i. la contingente situazione economica ha determinato pesanti ricadute sulla condizione materiale di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e di decine di migliaia di imprese;
 - ii. gli effetti dell'attuale crisi si sono rapidamente trasferiti dal sistema del credito all'economia reale con il coinvolgimento diretto delle unità produttive del territorio e della forza lavoro, e ciò risulta attestato dal sensibile aumento delle dichiarazioni di “immediata disponibilità al lavoro” (ex D.lgs 181/2000 e successive mod.), provenienti da tutti i settori merceologici, registrate dai Centri per l'Impiego provinciali;
 - iii. specie in questa situazione di crisi economica e occupazionale, la Provincia e la Fondazione di Venezia riconoscono l'importanza delle funzioni di orientamento e di accompagnamento, soprattutto svolte nei confronti delle persone in situazioni di svantaggio, da attuare sia con azioni finalizzate all'inserimento lavorativo, mirate alla prevenzione della disoccupazione, e con misure che realizzano obiettivi di rafforzamento delle competenze ed abilità per favorire l'impiego delle persone ai fini del mantenimento delle potenzialità lavorative;
 - iv. la Corte d'Appello di Venezia ha manifestato alla Provincia ed alla Fondazione di Venezia l'esigenza di addivenire a forme di collaborazione, allo scopo di trovare parziale rimedio alle criticità funzionali degli uffici giudiziari, dovute ad una situazione di grave carenza di personale;

Considerato che l'attuazione del suddetto progetto di collaborazione consente di soddisfare rilevanti interessi pubblici contribuendo anche, in quanto:

- dall'utilizzo diretto dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 468/1997 citato, derivano benefici per il lavoratore, il quale può esprimere le proprie capacità in un ambiente produttivo, svolgendo compiti utili alla collettività, acquisendo nuova esperienza favorevole ad un eventuale futuro reinserimento nel mondo del lavoro ed incrementando l'introito che gli deriva dall'indennità percepita. Le attività, infatti, saranno finalizzate al mantenimento e/o sviluppo della professionalità del lavoratore, quindi ad incrementare il suo grado di occupabilità;
- l'attivazione di un progetto in collaborazione con la Corte d'Appello di Venezia per l'utilizzo diretto dei lavoratori di cui al punto precedente, consente alla Provincia di Venezia di implementare programmi di politica attiva del lavoro che consentono la realizzazione di attività di pubblica utilità e/o utilità sociale e di convertire in senso produttivo la spesa assistenziale di integrazione al reddito, senza onere economico, in virtù della disciplina prevista dalla legge;
- la Corte d'Appello di Venezia può avvalersi delle capacità di detti lavoratori per attività socialmente utili, che permettano il miglior funzionamento degli uffici giudiziari attraverso:
 - o attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali propri degli uffici di assegnazione;

- o attività di reperimento e classificazione degli atti e dei documenti dei quali curano, ai fini interni la tenuta e la custodia;

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto

1. La premessa accettata dalle Parti fa parte integrante del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. La Provincia, la Fondazione di Venezia e la Corte d'Appello stabiliscono di realizzare forme di collaborazione per il raggiungimento delle finalità in premessa riportate.
3. Oggetto specifico dell'accordo è l'utilizzo, per le motivazioni in narrativa esplicitate, di lavoratori socialmente utili da destinare presso gli Uffici della Corte d'Appello di Venezia, senza che tale utilizzo comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Art. 2

Numero, mansioni e modalità di inserimento dei lavoratori coinvolti

1. La Provincia individuerà per i fini indicati nella presente convenzione, non più di otto (8) lavoratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 de D. Lgs. 468/1997, tra i titolari di trattamenti previdenziali, iscritti nelle liste di mobilità e percettori di indennità di mobilità e che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore .
2. La Fondazione di Venezia provvederà parzialmente al sostegno di suddetti lavoratori con un apposito contributo per la realizzazione di collaborazioni istituzionali presso la Corte d'Appello;
3. I lavoratori saranno impiegati in mansioni ed attività nell'ambito degli uffici amministrativi, delle cancellerie o segreterie giudiziarie degli Uffici della Corte d'Appello, relative, in prevalenza, all'utilizzo di attrezzature per la fotocopiatura delle pratiche e la scansione informatica nonché la fascicolazione dei documenti, l'uso di sistemi informatici di scritturazione e di registrazione dati, la classificazione di atti e documenti, la ricerca di dati, la collaborazione con le strutture dell'amministrazione, la rilevazione ed elaborazione di dati contabili, la collaborazione alla conduzione operativa dei sistemi informatici. I lavoratori utilizzati per compiti di tipo impiegatizio corrispondono ai dipendenti della Provincia inquadrati nella categoria C1. I lavoratori utilizzati per compiti di tipo esecutivo o materiale corrispondono ai dipendenti della Provincia inquadrati nella categoria B1.
4. L'utilizzo dei lavoratori non può eccedere il periodo di percezione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 468/1997. La cessazione di detto trattamento comporta in ogni caso l'automatica cessazione della prestazione. Poiché il lavoratore deve essere adibito ad attività socialmente utili, ne consegue che il venir meno delle esigenze connesse all'attività o comunque della utilità della medesima, comporta cessazione dell'utilizzo. La Provincia comunica al lavoratore la cessazione, 15 giorni prima del momento in cui essa si verifica.
5. La durata delle prestazioni dei lavoratori in questione non può comunque eccedere i sei mesi, eventualmente prorogati per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 4, comma2, del Dlgsn. 81 del 28.02.2000.
6. Ai lavoratori utilizzati ex art. 7 del D. Lgs. 468/1997, in via integrativa, nei limiti della compatibilità, ed in via meramente analogica, si applica la disciplina giuridica prevista per i dipendenti a tempo determinato in servizio presso la Provincia.
7. I lavoratori di cui alla presente convenzione devono possedere i requisiti di moralità e di condotta irreprensibile previsti dall'art. 35 comma 6 D. Lgs. n. 165/2001. Il personale che opererà presso gli uffici della Corte d'Appello dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegnerà a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della *privacy* delle persone coinvolte.

Art. 3

Impegni della Corte d'appello

1. La Corte d'Appello si impegna ad effettuare idonea formazione *on the job* dei lavoratori assegnati presso le proprie strutture e ad impiegare i lavoratori nelle attività e mansioni socialmente utili di cui al precedente articolo 2.
2. Al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse umane, la Corte d'Appello si impegna a comunicare alla Provincia le indicazioni di dettaglio concernenti le mansioni e l'allocazione di ciascuna posizione lavorativa.
3. L'impiego di lavoratori socialmente utili determina il rispetto da parte della corte d'Appello delle norme della sicurezza negli ambienti di lavoro e della normativa sul rispetto dei dati personali dei lavoratori impiegati.

Art. 4

Impegni della Provincia

1. La Provincia sulla base del fabbisogno di cui al precedente articolo 2, comma 1, si impegna ad individuare ed assegnare alla Corte d'Appello i lavoratori suddetti, espletando tutte le incombenze datoriali previste dalla vigente normativa.
2. La Provincia si impegna a curare ogni adempimento necessario al reperimento dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 468/1997.

Art. 5

Impegni della Fondazione

1. La Fondazione di Venezia assume gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente convenzione entro il limite massimo di €. 20mila.

Art. 6

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà validità per un anno e, comunque, entro il limite dello stanziamento finanziario .
Può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti solo con atto scritto.

Art. 7

Registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione.